

(N. 1773)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1951

Tariffa professionale degli attuari

ONOREVOLI SENATORI. — La professione degli attuari è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e la formazione dell'albo professionale rimonta a tale data.

Formano oggetto dell'attività professionale degli attuari le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

In particolare:

a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costitu-

zione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;

b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;

c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;

d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza so-

ciale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a);

e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;

f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti;

g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.

Gli eventi bellici e i molti problemi più urgenti del dopoguerra non avevano finora permesso di affrontare in sede legislativa il problema della determinazione della tariffa professionale degli attuari, problema che è ovviamente la prima ed immediata conseguenza del riconoscimento giuridico della professione.

La sua soluzione fu anche rimandata in questi ultimi anni in considerazione della fluidità della situazione monetaria nazionale, in quanto che una tariffa professionale che deve forzatamente riferirsi a segni monetari correva il rischio di risultare già superata all'atto stesso della sua pubblicazione dall'incalzare della svalutazione.

Non appena si è avuta la sensazione della rassodata stabilizzazione della lira, il Ministero dell'industria, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli attuari, ha provveduto ad approntare l'allegata tariffa che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

I principi che informarono la preparazione della stessa sono, per quanto concerne la forma, quelli che presiedettero alla formazione delle altre tariffe professionali; mentre, per quanto riguarda la sostanza, si è ritenuto

opportuno adottare criteri di maggior mitezza. Ciò perchè trattandosi di una prima tariffa per una professione particolarmente tecnica il cui riconoscimento giuridico è molto recente, è sembrato opportuno evitare che le Compagnie di assicurazione, di capitalizzazione, gli enti previdenziali e i privati non trovino convenienza economica a rivolgersi al libero professionista. Per dimostrare la moderatezza della tabella si rileva, a titolo d'esempio, che il progetto tecnico completo per la costituzione di una società d'assicurazione con gettito di premio annuo di 500 milioni di lire è tariffato, secondo le percentuali della tabella Aa_1 , a un milione mentre la progettazione tecnica di un lavoro di ingegneria di uguale importo (esclusa direzione di lavori, collaudo ed ogni altra prestazione oltre la sola progettazione) comporta un onorario di 1.750.000 (tariffa approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143). E si rileva ancora che, poichè delle prestazioni dell'attuario si valgono talvolta enti aventi finalità sociali, si è previsto per questi casi (tabella Aa_2) un onorario pari alla metà di quello che si richiede alle Compagnie assicuratrici.

Oltre gli onorari a percentuali di cui alla tabella A sono previsti onorari a tariffa fissa per quei lavori di carattere generale o particolare che non comportano la determinazione di una cifra su cui sia possibile applicare una percentuale. Per tal genere di lavori la tariffa si limita ad indicare un onorario minimo ed uno massimo, talché siano ugualmente salvaguardati gli interessi del professionista e quelli del cliente.

Da ultimo sono previsti onorari a vacanza per alcune particolari prestazioni; il compenso onorario viene diminuito del 30 per cento dopo la centesima ora di vacanza.

DISEGNO DI LEGGE

—

Norme generali.

Art. 1.

Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti all'attuario per le prestazioni professionali sono determinati dalla presente tariffa.

Per la valutazione dei compensi si terrà presente, oltre la complessità, la delicatezza e l'importanza del lavoro compiuto, le responsabilità assunte dal professionista nonché l'utilità derivante al cliente per le prestazioni ricevute.

All'inizio di ogni prestazione il professionista può chiedere al cliente il versamento di un fondo per le eventuali spese; durante l'esecuzione dei lavori l'attuario può chiedere altresì uno o più acconti sulle competenze già maturate.

Art. 2.

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, possono distinguersi nei seguenti tipi:

a) onorari a percentuale, ossia in rapporto all'importanza finanziaria dell'opera prestata;

b) onorari a tariffa fissa, ossia secondo il tipo di prestazione;

c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato.

Qualora le prestazioni partecipino delle varie caratteristiche sopra indicate l'onorario globale relativo potrà essere costituito dalla somma di onorari separati dei tipi anzidetti.

Art. 3.

Insieme agli onorari di cui sopra devono essere pagate a parte, salvo contrarie pattuizioni, le spese inerenti alle prestazioni eseguite, come ad esempio:

a) le spese di viaggio, vitto, alloggio;

b) le spese per il personale di aiuto, per i calcolatori e dattilografi;

c) le spese di bollo, registro, diritti di uffici pubblici e privati, spese postali, telegrafiche e telefoniche;

d) le spese per il materiale impiegato.

Art. 4.

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in Comitato, a ciascuno dei membri del Comitato è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione delle presenti tariffe.

Art. 5.

I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto all'attuario sia versato per intero dal committente. Nel caso in cui l'attuario percepisca compensi da terzi, gli onorari dovuti dal committente sono proporzionalmente ridotti.

Art. 6.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i 60 giorni dalla consegna della stessa, salvo diverse pattuizioni: dopo di che sulle somme dovute e non pagate, per qualsiasi motivo, decorrono a favore dell'attuario ed a carico del committente gli interessi legali, salvo il rimborso per eventuali danni.

Art. 7.

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico, dato all'attuario, non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro compiuto e predisposto, e le spese fino allora sostenute.

Onorari a percentuale.

Art. 8.

Le prestazioni vengono retribuite con onorari a percentuale (Tariffa A allegata) tutte le volte che sia possibile porle in relazione con il volume reale o presunto degli affari o del portafoglio di compagnie di assicurazione o capitalizzazione, casse mutue od altri enti assicurativi costituiti o in corso di costituzione.

Tali tipi di prestazione sono:

a) progetti per la costituzione di società di assicurazione per il ramo vita o rami elementari, di società di capitalizzazione, di casse mutue o casse pensioni, di enti di previdenza sociale;

b) compilazione di bilanci tecnici e valutazioni analoghe implicanti il calcolo di riserve per gruppi; studi per la liquidazione di enti assicurativi o finanziari;

c) valutazioni per riscatti di portafogli o riassicurazioni, accertamenti sulla stabilità di enti assicurativi o finanziari;

d) previsioni assicurativo-finanziarie per iniziative inerenti a enti vari.

Art. 9.

Gli onorari a percentuale concernono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico affidatogli.

Art. 10.

Agli effetti di quanto è stabilito nei precedenti articoli la prestazione complessiva dell'attuario comprende:

a) la compilazione di progetti sommari o schemi per l'impostazione del lavoro;

b) la redazione dei progetti particolareggiati e della relazione definitiva.

Art. 11.

L'annessa tabella relativa agli onorari a percentuale presuppone prestazioni di carattere normale, che non richiedono speciali lavori preparatori; come compilazioni di tavole biometriche o statistiche speciali, o studi matematico-attuariali di particolare difficoltà. In tali casi gli onorari possono essere aumentati fino al massimo di un terzo secondo l'importanza del lavoro compiuto.

Onorari a tariffa fissa.

Art. 12.

Gli onorari a tariffa fissa (Tariffa B allegata) si applicano per le seguenti prestazioni, quando non sia possibile applicare la tariffa a percentuale:

a) costruzione di una tariffa in base a tabelle statistiche precedentemente compilate, costruzione di una tavola di riserve unitarie, valori di riscatto;

b) progetti finanziari per mutui con o senza obbligazioni, valutazioni di nude proprietà e usufrutti;

c) studi teorici per compilazione di tavole biometriche-finanziarie, per il calcolo di riserve, per la organizzazione di enti assicurativi e finanziari;

d) impianto e elaborazione di rilevazioni statistiche e attuariali;

e) valutazioni di danni in occasione di sinistri di qualsiasi specie;

f) consultazioni scritte;

g) consultazioni verbali.

Valgono per gli onorari a tariffa fissa le norme di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Onorari a vacanza.

Art. 13.

Gli onorari sono computati a vacanza (tariffa C allegata) nei seguenti casi;

a) impianto o direzione di un ufficio statistico o attuariale;

b) trattative con terzi;

c) riunioni, sedute, partecipazioni a comitati;

d) varianti a progetti di massima durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere;

e) consulenza tecnica continuativa.

Art. 14.

Quando l'onorario a vacanza è integrativo di quello stabilito a percentuale o a tariffa fissa il compenso orario è ridotto alla metà.

Qualora per le prestazioni di cui all'articolo 13 occorra un tempo d'impiego superiore alle 450 ore il compenso dovrà stabilirsi di volta in volta a giornate o a mese o ad anno.

Norme particolari per giudizi peritali o arbitrali.

Art. 15.

Quando il professionista è chiamato a formulare una perizia estimativa su opera di altri, ammesso che sia normalmente eseguita e le basi biometriche, finanziarie e attuariali siano osservate, l'onorario a percentuale o a tariffa fissa o a vacanza sarà ridotto del 25 per cento.

Art. 16.

Nel caso di perizia estimativa per la quale si richiedono discussioni, studi o conteggi maggiori dell'ordinario, oppure responsabilità tecnico-finanziarie maggiori del normale, gli onorari usuali a percentuale, a tariffa fissa o a vacanza possono essere aumentati fino al massimo di un terzo, secondo l'importanza del lavoro compiuto.

ALLEGATO N. 1.

TARIFFA A — ONORARI A PERCENTUALE.

(Art. 8).

	Onorario per 1000 lire di importo base (1)			
	Sui primi 100 milioni	Sull'eccedenza fino a 500 milioni	Sull'eccedenza fino a 1000 milioni	Sull'eccedenza oltre 1000 milioni
<i>a-1)</i> Progetti per la costituzione di società di assicurazione per il ramo vita o rami elementari, di società di capitalizzazione.	4—	1,50	0,60	0,20
<i>a-2)</i> Progetti per la costituzione di casse pensioni ed enti di previdenza sociale.	2—	0,75	0,30	0,10
<i>b)</i> Compilazioni di bilanci tecnici e valutazioni analoghe implicanti il calcolo di riserve per gruppi, studi per la liquidazione di enti assicurativi o finanziari	3—	1—	0,40	0,15
<i>c)</i> Valutazioni per riscatti di portafogli o riasicurazioni, accertamenti sulla stabilità tecnica di enti assicurativi o finanziari.	6—	2—	0,80	0,20
<i>d)</i> Previsioni assicurativo-finanziarie per iniziative inerenti a enti vari.	1,50	0,50	0,20	0,05

(1) Per il calcolo dell'onorario si assume come importo base nei casi *a-1)* e *a-2)* e *d)* l'incasso medio effettivo presunto dei premi o contributi del primo triennio e per gli altri casi l'incasso dei premi o contributi relativi all'anno ed ai contributi a cui si riferiscono le valutazioni.

ALLEGATO N. 2.

TARIFFA B. — ONORARI A TARIFFA FISSA.

(Art. 12).

	ONORARIO	
a) Costruzione di una tariffa in base a tabelle statistiche precedentemente compilate, costruzione di una tavola di riserva unitaria, valori di riscatto (1). . .	da L.	50.000 a L. 200.000
b) Progetti finanziari per mutui con o senza obbligazioni. Valutazioni di nude proprietà e usufrutti.	»	20.000 » 150.000
c) Studi teorici per compilazioni di tavole biometriche-finanziarie, per il calcolo di riserva, per la organizzazione di enti assicurativi e finanziari.	»	200.000 » 500.000
d) Impianto e elaborazione di rilevazioni statistiche attuariali.	»	100.000 » 300.000
e) Valutazione di danni in occasione di sinistri di qualsiasi genere	»	20.000 » 100.000
f) Consultazioni scritte.	»	10.000 » 30.000
g) Consultazioni verbali.	»	5.000 » 10.000

(1) Il compenso è dovuto per la costruzione di tariffe o riserve unitarie commissionate indipendentemente da altri lavori, ovvero in aggiunta all'onorario previsto alle lettere a-1) e a-2) della Tariffa A.

ALLEGATO N. 3.

TARIFFA C. — ONORARI A VACAZIONE.

(Art. 13).

Onorario per un'ora di lavoro sulle prime 100 ore	L.	1.000
Onorario per un'ora di lavoro sulle ore eccedenti le prime 100		700